



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

**Senato della Repubblica**  
**Commissioni riunite 6<sup>a</sup>Finanze e tesoro e**  
**11<sup>a</sup>Lavoro pubblico e privato**

**A.S. 2426**

**Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.**  
**146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale,**  
**a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili**

**Audizione**

**2 novembre 2021**

## **SOMMARIO**

1. Capo I – Misure urgenti in materia fiscale.....	1
2. Capo II – Misure urgenti in materia di lavoro.....	3
3. Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....	4

## 1. Capo I – Misure urgenti in materia fiscale

L'art. 1 consente di corrispondere in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2021, le rate non versate della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” delle cartelle esattoriali.

Si tratta di una disposizione pensata per agevolare coloro che non sono riusciti a versare ancora le rate dovute, ma destinata a produrre effetti limitati per due motivi:

- giunge troppo a ridosso dell'ultimo termine di scadenza, fissato al 31 ottobre 2021, per il pagamento delle rate dovute nel 2020;
- non riconosce la possibilità di riprendere i versamenti oggetto di sospensione mediante pagamento rateale, cosicché coloro che non avevano la disponibilità economica delle somme dovute entro 31 ottobre 2021, probabilmente non l'avranno neanche il prossimo 30 novembre 2021.

Più efficace, invece, la previsione dell'art. 2 che prolunga da sessanta a centocinquanta giorni il termine per il pagamento spontaneo delle somme richieste con le cartelle notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021.

Tale misura tiene in considerazione i pesanti effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dal momento che fino allo scadere del predetto termine di centocinquanta giorni dalla notifica, non saranno dovuti interessi di mora e l'Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà dare corso al recupero coattivo del debito iscritto a ruolo, dando più tempo ai contribuenti di chiedere un piano di rateizzazione del debito confacente alle sue possibilità economiche.

Altra misura di rilievo riguarda l'art. 3, che sposta il margine di tolleranza per considerare i versamenti tempestivi, da 10 a 18 rate non versate, con riferimento alle rateizzazioni delle cartelle esattoriali rientranti nella sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), più volte prorogata fino al 31 agosto 2021.

Una misura apprezzabile perché mette sullo stesso piano quanti hanno già versato entro la prevista scadenza del 30 settembre 2021 le somme dovute nel periodo di sospensione

con coloro che non sono riusciti a versare. È vero, infatti, che la misura consente a chi ha già versato di non effettuare il versamento di 17 rate a partire da quella in scadenza al 30 settembre 2021, senza per questo perdere i benefici della dilazione.

Bisogna, però, sottolineare che la concessione di soli 9 giorni per effettuare i versamenti ancora dovuti per non decadere dai predetti piani di rateizzazione, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, rappresenta un termine veramente troppo stringente. Pertanto si ritiene importante concedere un margine di tempo più ampio per effettuare i versamenti delle rate dovute nel periodo di sospensione.

### **Sanatoria credito d'imposta R&S**

Con l'art. 5 del decreto, commi 7-12, viene introdotta una procedura di "riversamento spontaneo" finalizzata a sanare gli errori per i contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Un intervento auspicato, alla luce della complessità dell'agevolazione, almeno sino alle precisazioni introdotte con la Legge di Bilancio 2020, che ha introdotto il credito d'imposta per innovazione tecnologica, precisando quali attività fossero da ricondursi al credito d'imposta Ricerca e Sviluppo e quali, appunto, al credito d'imposta Innovazione.

Permane, a nostro avviso, l'esigenza di consentire ai soggetti che, in buona fede, hanno assimilato ad attività di ricerca e Sviluppo interventi di innovazione tecnologica in assenza di specifiche interpretative intervenute successivamente, la possibilità di usufruire dell'incentivo previsto per quest'ultima, pari al 50% di quella precedentemente applicata.

Sarebbe altresì auspicabile la revisione dei profili sanzionatori della disciplina, mutuati sic et simpliciter dalla disciplina tributaria.

### **Patent Box**

L'art. 6 del Decreto dispone, sostanzialmente, la sostituzione del regime di patent box che consentiva la detassazione del reddito derivante dall'utilizzo di asset intangibili, con una

deduzione maggiorata del 90% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti per software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

L'obiettivo di semplificare e rendere più celere la fruizione del beneficio è certamente apprezzabile, ma nei fatti la nuova disciplina depotenzia significativamente il patent box e presenta alcune criticità che potrebbero essere superate con la definizione di una specifica disciplina transitoria.

## 2. Capo II – Misure urgenti in materia di lavoro

In generale apprezziamo le norme in materia di malattia, soprattutto nella parte in cui si prevede che, dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del settore privato iscritti alle gestioni dell'INPS hanno diritto a un rimborso forfettario pari ad euro 600 per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'indennità a carico dell'INPS.

Particolarmente rilevante è la disposizione in materia di **ammortizzatori sociali** che contiene l'introduzione di 13 settimane di sostegno al reddito per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2021 e che estende il cd. blocco dei licenziamenti per il periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale.

Le suddette 13 settimane – concesse senza il pagamento del contributo addizionale - vengono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il periodo delle 28 settimane previste dal D.L. n. 41/2021 e possono essere presentate per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto. Si tratta di una previsione opportuna, che sostiene la ripartenza delle imprese e che correttamente esplica effetti nei confronti di tutti i dipendenti in forza. In questo modo, infatti, consente alle imprese di attuare una migliore gestione e organizzazione del lavoro e non esclude i dipendenti dalle tutele.

Per il comparto dell'artigianato, l'unico strumento di sostegno al reddito dei lavoratori è il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA), costituito dalle Parti Sociali ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 148/2015.

In questi mesi di emergenza, FSBA ha sempre agito al massimo dell'efficienza organizzativa e gestionale diventando un vero e proprio punto di riferimento per le imprese artigiane.

Grazie alla puntuale rendicontazione del Fondo nei confronti dei competenti Uffici del Ministero del Lavoro, con il Decreto Fiscale è stato anche possibile riparametrare le risorse che erano state precedentemente assegnate dal D.L. 41/2021 e dalla legge n. 178/2020.

In seguito a tale riparametrazione oggi FSBA ha a disposizione circa 449 milioni da utilizzare principalmente per il pagamento delle prestazioni relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre. Auspichiamo che FSBA possa essere valorizzato anche dall'imminente Riforma degli ammortizzatori sociali. Quest'ultima, infatti, nel perseguire il condiviso obiettivo dell'universalismo delle tutele, dovrà valorizzare le specificità e le virtuosità del settore dell'artigianato, che in questi anni ha costruito un Fondo su misura sulle esigenze e sulle capacità delle imprese artigiane e che si è sempre distinto per efficienza organizzativa e per l'approccio fortemente inclusivo verso tutte le imprese.

### **3. Capo III - Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'art 13 contiene diverse disposizioni in materia di salute, tuttavia manca la dovuta attenzione al concetto di **"prevenzione"** nel capitolo dedicato alla sicurezza sul lavoro.

Il decreto, pur intervenendo con modifiche sulla parte istituzionale delineata dal D.lgs. 81/2008 che non ha ancora visto una concreta attuazione, non agisce sulla funzionalità del *"Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento della vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro"* definito all'art. 5 e, al quale, lo

stesso Testo Unico affida una funzione centrale nella gestione delle attività di vigilanza e prevenzione. Comitato che non è riuscito, finora, ad esplicitare con efficienza i compiti strategici, in materia di politiche attive e coordinamento della vigilanza, che la normativa gli ha affidato e definito nella stessa denominazione.

Fra i cambiamenti rilevanti introdotti nel decreto quello che più modifica l'attuale sistema di vigilanza in materia è l'attribuzione anche all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che finora poteva intervenire solo nel settore dell'edilizia, della vigilanza in materia di salute e sicurezza per tutti i settori lavorativi; vigilanza che fino ad oggi era attribuita solo ai servizi di prevenzione delle ASL.

Abbiamo ribadito sempre la necessità di un coordinamento e di indirizzi/interpretazioni univoci in materia di vigilanza ma questa scelta non garantisce il rafforzamento dell'importante attività di prevenzione, necessaria in una materia complessa come questa. C'è bisogno di intervenire a monte dei problemi, individuando le dinamiche e le concause del fenomeno infortunistico, al fine di introdurre strumenti che possano migliorare le condizioni di sicurezza, in una logica di prevenzione degli infortuni.

Direttamente collegata a questa rigida tendenza di controllo del rispetto della legislazione è l'inasprimento delle sanzioni previsto con la totale riscrittura dell'art. 14.

Pur condividendo appieno l'obiettivo del contrasto al lavoro irregolare con la diminuzione della percentuale da 20% a 10% di lavoratori in nero che danno luogo alla sospensione dell'attività imprenditoriale sino al ripristino della regolarità, non possiamo condividere l'inasprimento previsto per le gravi e reiterate violazioni elencate nell'allegato I del T.U. Con la eliminazione della previsione di "**reiterazione**" delle violazioni, una qualsiasi delle violazioni previste nell'allegato I, anche quelle documentali, farebbe scattare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, oltre naturalmente alle sanzioni amministrative e penali.

Una tendenza – informata ad un metodo di tipo afflittivo – purtroppo ricorrente, che sembra trovare dimora anche nel recente disegno di legge A.S. 2051 che prefigura la costituzione della cosiddetta Procura Nazionale del Lavoro.

Siffatto modo di procedere sembra ignorare la necessità di intervenire a monte dei problemi, prospettando interventi in grado di migliorare in concreto le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Siamo certi che si possa intervenire concedendo all'impresa, in presenza di violazioni procedurali, la possibilità di **regolarizzazione delle prescrizioni** in tempi brevi prima di adottare una misura drastica come la sospensione dell'attività. Misura che in molti casi potrebbe arrecare gravi danni e rischi anche ai terzi.

Infine, crediamo infine sia fondamentale che il legislatore tenga sempre conto che la base produttiva italiana è composta in massima parte da micro e piccole imprese, allo scopo di disegnare un corpo di regole a misura della loro dimensione. Ciò imporrebbe il ricorso al **proporzionamento dell'intensità delle misure** cui farebbero seguito maggiori indici di ottemperanza, quanto al materiale assolvimento degli adempimenti richiesti nel campo della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.



